



Città metropolitana
di Roma Capitale

SUA Stazione Unica Appaltante

U.C. Appalti e Contratti

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO –

Dott.ssa Simona Buccioni

DIRETTORE dell'U. C. Appalti e Contratti

e DIRIGENTE DELL'UFFICIO “Soggetto Aggregatore”: Dott. Federico Monni

RESPONSABILE dell'UFFICIO “Soggetto Aggregatore”: Dott.ssa Nunzia Ciuffreda

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ORDINARI DI IGIENE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE) DA SVOLGERSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MEDIO SUPERIORI ED ALTRI PLESSI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 502.400,00 IVA ESCLUSA, DI CUI € 2.000,00 IVA ESCLUSA PER I COSTI DELLA SICUREZZA NECESSARI PER LA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO – CIG 9216380D5D – PA S08-2022- ENTE.

Articolo 1

Oggetto, durata e valore stimato dell'appalto

1.La presente gara, CODICE CIG [9216380D5D], ha un valore complessivo pari a € **502.400,00** oltre l’IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per a eliminazione o riduzione dei rischi):

- a) importo triennale del servizio € **500.400,00** IVA esclusa di cui € 240.000,00 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);
- b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze € **2.000,00** IVA esclusa non soggetti a ribasso.

2.Oggetto dell'appalto sono i servizi ordinari di igiene ambientale da svolgersi presso gli Istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana Di Roma Capitale:

- derattizzazione
- disinfestazione
- disinfezione

L'appalto avrà la durata di **mesi 36** (anni tre) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla consegna anticipata del servizio, oggetto del presente Disciplinare di gara, d'ora in poi denominato anche D.d.G.;

3. L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente disciplinare e nell'allegato denominato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Città metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 3 anni, per un importo di € 502.400,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti, quantificabile in mesi sei (6) per un importo complessivo pari ad € 83.733,33. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 1.088.533,33 iva esclusa (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), determinato rispetto all'intero periodo presumibile di affidamento:

- € 502.400,00 IVA esclusa, periodo contrattuale (3 anni);

- € 502.400,00 IVA esclusa, opzione di rinnovo;

- € 83.733,33 IVA esclusa, per proroga tecnica.

7. È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, all'esecuzione dei servizi, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del servizio indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente nel caso di consegna anticipata.

8. Nell'ipotesi di apertura di nuovi Siti di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e comunque ubicati nell'ambito del territorio metropolitano, l'Amministrazione stessa provvederà ad applicare l'estensione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo del prezzo complessivo previsto dal contratto per garantire ed estendere il servizio in questione anche negli stabili di nuova apertura. Il corrispettivo sarà valutato - di concerto con l'impresa aggiudicataria - sulla base dei valori riportati nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa medesima in sede di gara.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 8 e 9 del presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando lo schema allegato in lingua italiana.

2-bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art.85 del D.lgs. 50/2016.

2-ter. La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2, dovrà **a pena di esclusione**:

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

attestante

quanto a REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c1) di essere in possesso dell'iscrizione obbligatoria alla White List;

quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16:

- d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

- e) di non aver **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
- f) di non aver commesso **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. I motivi di esclusione di cui al co. 4 non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la

presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante l'estinzione, il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

g) di non essere in una delle seguenti situazioni (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :

- **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);
- **che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942** (art. 80, comma 5, lett. b);
- **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);
- **aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale** della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c- bis);
- **aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione** di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter);
- **aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater);

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.

- **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
- **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
- **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
- **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
- **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

- **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
- **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione** (art. 80, comma 5, lett. g);
- **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
- mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
- pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
- rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini

dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Modello a corredo dell'offerta" è stato predisposto dalla Stazione Appaltante in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

- Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

quanto a Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- h) un **fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni (2019,2020,2021), non inferiore al doppio dell'importo a base di gara, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), IVA esclusa;** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole

imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

- i) **un importo relativo ai servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre anni (2019,2020,2021), non inferiore all'importo a base di gara di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), IVA esclusa** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art.45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

quanto a Requisiti di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- j) **elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2019,2020,2021), non inferiore all'importo a base di gara di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), IVA esclusa** **Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, degli oggetti, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la

propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante .

k) possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati:

- **Certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001** avente per oggetto la specifica attività di sanificazione ambientale rilasciata da un Organismo accreditato ACCREDIA o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti** ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti della presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
- **Certificazione alla norma UNI EN 16636** avente per oggetto servizi di gestione e controllo delle infestazioni (Pest Management). Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti** ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti della presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

quanto ad altri Requisiti

- a) **di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei siti di cui agli Allegati 1 e 2 (e delle relative accessioni e pertinenze), nonché di essere consapevole di tutte le circostanze che possano influire sul servizio da espletare e sui costi e, pertanto, sul prezzo offerto;**
- b) **di impegnarsi a svolgere il servizio mediante l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzioni degli infortuni;**

- c) **di impegnarsi a svolgere il servizio automezzi idonei per l'uso specifico ad operare anche nel centro storico;**
- d) dichiarazione di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- e) dichiarazione di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985 n. 443](#) partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- f) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- g) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- h) di volersi eventualmente avvalere del subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. ed indica, in questo caso, la quota di appalto che intende subappaltare;
- i) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.** A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.**

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 *ter* del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa e senza riserva alcuna di tutte le norme previste e disposte dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'attestazione di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara;
- c) la dichiarazione che l'indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è:.....;
- d) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- e) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- f) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:

- 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D. Lgs 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

l) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

5. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 ter e 4 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione, **pari ad Euro 140,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata – a pena di esclusione - la relativa ricevuta di pagamento che sarà stampata dall'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

6. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d), del comma 2 *ter*, del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7. Ove le dichiarazioni di cui lettera d), del comma 2 *ter*, del presente articolo, siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

8. L'esclusione di cui alla lettera d), del comma 2-ter, del presente articolo (art. 80, comma 18, D. Lgs 50/2016) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri- con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

9. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – **a pena di esclusione**, copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata della relativa autentica notarile.

Articolo 2 bis

Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16

1. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante attiverà il soccorso istruttorio.

1. *bis* Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

3. Nella seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 3

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta ex articolo 2, commi 2 ter, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 2, commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 2, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 2, commi 2 *ter*, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 4

Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 45 e 46 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, nonchè il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

5. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 5

Garanzie a corredo dell'offerta art. 93 D.Lgs. 50/2016

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - a pena di esclusione - una garanzia provvisoria sotto forma di **CAUZIONE** comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente Città Metropolitana Roma UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Via del Corso n. 307, Roma come di seguito specificato:

Intestatario: Città Metropolitana Roma IBAN: IT 30 P 02008 05181 000401059955 attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al **1%** dell'importo posto a base di gara di cui all'art. 1, comma 1. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

Si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all'art.1 del D.L. n. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; tuttavia l'importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione Appaltante dal 2% all'1% dell'importo a base di gara, al fine di armonizzare l'applicazione con la ratio del richiamato decreto.

2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o di **POLIZZA** assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo [106](#) del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo [161](#) del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#); in tal caso, essa deve - a pena di esclusione -: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Città Metropolitana di Roma Capitale, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le garanzie provvisorie prestate dagli altri operatori economici concorrenti verranno svincolate non appena l'aggiudicazione definitiva abbia acquisito efficacia.

4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà **l'esclusione dalla gara.**

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del**

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti** non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016 **la fidejussione bancaria** o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze **dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti**, mentre la **polizza assicurativa** deve essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione dall'inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili ex art. 45 lett. c) D.Lgs. 50/2016 consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti** a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** la **fidejussione bancaria** o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze **dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione - al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, la polizza assicurativa** deve essere intestata - **a pena di esclusione** al consorzio.

8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a

rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

9. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, - **a pena di esclusione** - dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo artt. 103 e 105 D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

Articolo 6

Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è disciplinata dagli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016

Articolo 7

Criterio di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

2. La presente gara d'appalto verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato

Tale offerta è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Qualitativi - **offerta tecnica - massimo 70 punti**, di cui:

- **35 punti a valutazione discrezionale, subcriteri A2.1, A3.1, A3.3, A4**
- **35 punti a valutazione automatica non discrezionale, subcriteri A.1, A2.2, A2.3, A3.2, A5.**

Quantitativi - **offerta economica - massimo 30 punti**.

Si rappresenta che non è prevista alcuna soglia di sbarramento e che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione

Elementi di valutazione:

A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO						
N°	Criteri di Valutazione	Punti Max	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Modalità di valutazione	Punti Max
A.1	CERTIFICAZIONI	12	A.1.1	UNI EN ISO 14001 Gestione Ambientale Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di disinfestazione.	(SI/NO)	3
			A.1.2	Registrazione EMAS Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.	(SI/NO)	3

			A 1.3	ISO 45001 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001 in corso di validità idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.	(SI/NO)	3
			A 1.4	SA 8000 Responsabilità Sociale Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione attinente alla responsabilità sociale d'impresa alla norma SA 8000 in corso di validità per i servizi di pulizia.	(SI/NO)	3
A.2	QUALITÀ' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	23	A.2.1	Adeguatezza della struttura organizzativa L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà descrivere la struttura organizzativa e logistica che si impegnerà a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto. In particolare, dovrà descrivere i seguenti aspetti: - Modello della struttura organizzativa; - Dimensionamento della struttura organizzativa; - Figure professionali coinvolte e relativa qualifica, titolo di studio, formazione specifica ed esperienza; La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della coerenza della struttura proposta rispetto alla contestualizzazione degli immobili oggetto dell'appalto. Verrà inoltre valutata la gestione delle segnalazioni verso la segreteria telefonica, durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici.	D	10
			A.2.2	Possesso dell'Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro ASSE.CO.	(SI/NO)	3
			A.2.3	Esperienza professionale specifica del direttore tecnico, all'interno dell'impresa L'Offerente: - dovrà indicare il numero di anni di impiego nell'impresa del direttore tecnico; -dovrà allegare autodichiarazione in tal senso. <u>- n. di anni di direzione maggiore di 12 (10 punti)</u> <u>- n. di anni di direzione superiore ad 8 e fino a 12 anni (7 punti)</u> <u>- n. di anni di direzione superiore a 5 e fino a 8 anni (4 punti)</u>		10
A.3	QUALITÀ' DEL SERVIZIO, DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE	22	A.3.1	Prodotti utilizzati, macchinari e attrezzature utilizzate L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà: descrivere le caratteristiche dei prodotti utilizzati con allegate le schede tecniche, le schede di sicurezza e le etichette prodotti. formulati larvicidi e adulticidi che intende utilizzare, indicando i prodotti proposti; elencare i macchinari, le attrezzature e gli automezzi utilizzati specificatamente per il presente appalto, con indicazione della loro quantità, delle caratteristiche tecniche, dei casi di utilizzo. Saranno valutate inoltre, l'idoneità e la pertinenza della consistenza quantitativa e qualitativa, la modernità e la tecnologia avanzata nonché gli aspetti relativi alla	D	8

				sicurezza sui luoghi di lavoro.		
			A.3.2	Vetustà degli automezzi impiegati L'Offerente dovrà: - indicare la media dell'età degli automezzi impiegati nell'appalto; - allegare dichiarazione indicante data immatricolazione automezzi. - <u>media da 1 a 3 anni di vetustà (5 punti)</u> - <u>media da oltre 3 anni a 5 anni di vetustà (3 punti)</u> - <u>media da oltre 5 anni a 10 anni di vetustà (1 punto)</u>		5
			A.3.3	Metodologie tecnico operative per l'esecuzione dei servizi di disinfestazione L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, in funzione delle caratteristiche degli immobili, delle aree omogenee e della loro estensione, dovrà fornire una descrizione schematica ed esauriente: - delle modalità di esecuzione delle attività di disinfestazione, specificando le tecnologie o sistemi messi a disposizione ed atti a migliorare l'efficienza e la gestione del servizio di disinfestazione/derattizzazione evidenziandone adeguatezza ed innovativa - alla gestione delle emergenze e in caso di particolare rilevanza per l'utenza; - delle procedure relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei trattamenti previsti; - delle modalità di rendicontazione delle attività, di rilievo delle problematiche di derattizzazione e di contrasto alla processionaria, con attenzione agli interventi preventivi, indicando metodi efficaci che al tempo stesso permettano una positiva attività di controllo e monitoraggio anche della sicurezza	D	9
A.4	MISURE FORMATIVE E INFORMATIVE	8	A.4.1	Qualità ed efficacia della formazione per il personale del fornitore - Riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per la salute All'interno della relazione tecnica verranno valutate le proposte relative alla formazione per il personale del fornitore: - sulle misure volte alla riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per la salute con riferimento a: contenuti specifici della formazione, frequenza e cadenza della formazione e dei percorsi di aggiornamento; - sulle competenze specifiche per lo svolgimento degli interventi da eseguire e sulle attività di controllo da parte delle figure di coordinamento (Rif par 4.2 del CSO).	D	8
A.5	QUALITÀ' DEI SERVIZI MIGLIORATIVI	5	A.5.1	Riduzione tempi di sopralluogo per emergenza Riduzione dei tempi per l'esecuzione del sopralluogo nel caso di chiamata per richiesta d'intervento avente livello di priorità "Emergenza" (Rif. par. 7.4.1 del Capitolato tecnico), da 2 ore a 1 ora.	(SI/NO)	5
						70

B	Criteri quantitativi	30	B	Il ribasso percentuale offerto di cui all'art.10 comma 1 lett. d), espresso in cifre ed in lettere, Iva esclusa, sull'importo di cui alla lett. a) dell'art 1 del presente Disciplinare		30
---	----------------------	----	---	---	--	----

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/sottocriterio];

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, saranno **calcolati fino alla seconda cifra decimale**, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri A2.1, A3.1, A3.3, A4)**, per ciascun criterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura **qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale – cd. automatici (criteri/subcriteri A.1, A2.2, A2.3, A3.2, A5)**, l'attribuzione dei punteggi avverrà a favore dei concorrenti che possiedono una o più delle certificazioni/registrazioni suindicate:
 - a. nel caso di concorrente con identità individuale, il coefficiente 1 se sussiste il possesso della certificazione/registrazione in esame ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;
 - b. nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il coefficiente 1 se ciascun soggetto partecipante al raggruppamento possiede la certificazione/registrazione in esame ed il coefficiente 0 in caso contrario.

Più nel dettaglio, nell'ipotesi di:

- *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

ciascun soggetto partecipante all'appalto, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, deve possedere la certificazione.

- c) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione aventi natura quantitativa (criterio B offerta economica)**, il punteggio attribuito sarà determinato secondo la formula non lineare successivamente indicata. Secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’A.N.AC. con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, il vantaggio della formula non lineare di seguito specificata è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo; il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula.

$$P_i = 30 \cdot C_i$$

dove

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente **i**esimo;

R_i = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente **i**esimo;

R_{max} = ribasso percentuale unico massimo offerto;

α = 0,30

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale** (criteri/subcriteri **A2.1, A3.1, A3.3, A4**), ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	coefficiente
Ottimo	da 0,81 fino a 1,00
Buono	da 0,61 fino a 0,80
Sufficiente	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	da 0,21 fino a 0,40
Molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,20

In particolare:

- È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che risulti incompleta, cioè evidenzii uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- È da intendersi **SUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con

l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.

- e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Articolo 8

Modalità di redazione dell'offerta tecnica

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta **digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, e dovrà essere strutturata come segue:

- **Relazione tecnico-descrittiva relativa a ciascun criterio afferente agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criterio A, subcriteri A2.1, A3.1, A3.3, A4), come indicati all'art. 7 comma 2, lett. a) articolata in capitoli corrispondenti ai singoli subcriteri.**

In particolare, l'offerta tecnico-qualitativa dovrà essere redatta seguendo l'articolazione della tabella di cui al precedente art. 7 comma 2, lett. a) recante i relativi criteri/subcriteri e contenere ogni informazione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice.

Per la stesura della Relazione i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. 50 pagine complessive (100 facciate), formato A4, carattere *Times new roman* con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno).

Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.

In merito ai **criteri tecnici di gara aventi natura qualitativa e non suscettibili di valutazione discrezionale – cd. automatici (criteri/subcriteri A.1, A2.2, A2.3, A3.2, A5)**, il concorrente dovrà dichiarare direttamente sul Portale (sezione “prodotti”), il possesso di una o più delle certificazioni/registrazioni previste dai suddetti criteri/subcriteri (SÌ/NO); in caso affermativo, dovrà altresì caricare a sistema una copia fotostatica della certificazione/registrazione o una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Si rappresenta, relativamente a tali criteri, avuto riguardo per quanto previsto dalla Deliberazione A.N.AC. 12/6/2019 n. 558 e confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, che il Portale gare della Città metropolitana di Roma è stato sviluppato, a salvaguardia dei principi di trasparenza e di imparzialità, in modo da non consentire la conoscibilità delle indicazioni inerenti tali criteri automatici, prima che la Commissione Giudicatrice abbia esaminato e formalizzato la valutazione della documentazione inerente agli elementi di valutazione suscettibili di valutazione discrezionale.

La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori quantitativi relativi ai **criteri A.1, A2.2, A2.3, A3.2, A5 e B** (ribasso percentuale unico offerto) né consentire di desumere inequivocabilmente detti valori; l'offerta tecnica non deve essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione

proposta in ordine di presentazione) o condizionata.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nel Capitolato, da eseguirsi con oneri a carico dell'aggiudicatario, comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione.

Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel ribasso offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.

Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente.

Nell'ipotesi di **segreti tecnici o commerciali**, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; la suddetta dichiarazione va caricata nell'ambito di una delle righe rese disponibili a sistema. In mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

2. Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice” si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo 9.2 tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato nel disciplinare.

Articolo 9

Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio **nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche"**.

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara>

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato, oltre a quanto previsto sul Portale nel paragrafo "Informazioni di carattere generale".

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune **demo** che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione **ATTI DI GARA***) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

9.1

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella busta "**A – Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti **a pena di esclusione**:

- 1) **MODELLO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA**, redatto in lingua italiana **in bollo** **compilando l'apposito modulo **in allegato** predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà, **a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi

degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - **a pena di esclusione** - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- 2) **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell'A.N.A.C.** con le modalità indicate all'art. 2, comma 5, del presente disciplinare;
- All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, anche
- 3) **copia in formato elettronico del "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

4) Garanzia Provvisoria presentata secondo le modalità indicate all'articolo 5 del presente disciplinare.

La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal concorrente.

5) PATTO D'INTEGRITA' in materia di contratti pubblici, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato;

6) copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo.

**** Imposta di bollo**

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

o agenti della riscossione

o banca

o ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:

o assegni bancari e circolari presso le banche,

o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;

o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT) . Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T - 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica - 13. Importo: 16,00 euro.

Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.

Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette

Codice tributo: 2501

Importo dovuto: 16,00 euro

Codice Ufficio: TJT

Codice atto: inserire numero Codice gara (solo caratteri numerici)

9.2

B - BUSTA TECNICA

La busta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica - completa di allegati ove previsti - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico**, e strutturata in una relazione articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, come indicati nel precedente articolo 7.

Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, l'offerta tecnica è articolata secondo quanto previsto all'**art. 8 del presente Disciplinare** da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

Al fine di consentire l'attribuzione del punteggio agli elementi qualitativi non discrezionali/automatici, l'offerta degli stessi è articolata secondo quanto previsto all'**art. 8, comma 1, del presente Disciplinare** da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

9.3

C - BUSTA ECONOMICA

Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l'offerta economica sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico (vedere ISTRUZIONI TECNICHE).

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo

vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma-

Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

1. compilare l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale offerto, arrotondato alla terza cifra decimale, sull'importo a base di gara di cui all'art. 1, comma 1, lett.a) Iva esclusa;

❖ **Al ribasso percentuale offerto verrà attribuito il punteggio relativo all'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione.**

- i costi relativi alla manodopera **annuali** per l'espletamento del Servizio;

- gli oneri aziendali **annuali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co.10 del d.lgs. 50/16;

2. allegare il **piano di assorbimento del personale**, nel quale sono illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

❖ L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza (costi aziendali, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/16) come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.

❖ L'omessa indicazione dell'importo relativo ai costi della manodopera, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara.

La stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, qualora più bassi di quelli preventivati, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) rimettendo al RUP di gara tale subprocedimento.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inadeguata a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

4. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all'art. 97 D.Lgs. cit.

5. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D. Lgs 50/2016).

6. Ai sensi dell'art.97, comma 8, cit. si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
 - l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
 - il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;
 - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
 - l'offerta economica, ed eventuali allegati, devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
 - il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
 - in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice:
 - l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
 - il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
 - in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Articolo 10

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.
3. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 11

Adempimenti procedurali

1. Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, questa potrà essere seguita dai concorrenti da remoto. Gli stessi riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

2. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Presidente del Seggio di gara procederà in una o più sedute: **1.** All'apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi. **2.** Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016. La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art 77 del d.lgs. 50/16, procederà in una o più **sedute riservate**: **3.** All'apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi; **4.** Alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**.

I punteggi relativi agli eventuali elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale, **elementi automatici**, saranno attribuiti, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, nella seduta pubblica telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale. In quella sede, verranno aperte anche le buste C - Offerta Economica-; il Seggio di gara procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti al fine di redigere infine la graduatoria dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., verrà svolta dallo stesso, avvalendosi eventualmente, a tal fine, di un organo così come previsto dalla normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del d.lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola; in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della procedura di riparametrazione, ove prevista dai documenti di gara.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la stazione appaltante procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

3. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso:

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Presidente del Seggio di gara procederà in una o più sedute: All'apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi.

Il Presidente del Seggio di gara, nella stessa seduta di gara in cui sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente, procederà:

- all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche,
- nonchè, ove il numero delle offerte **sia pari o superiore a cinque**, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, alla determinazione, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art.cit.
- **e all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia di anomalia (potendo il concorrente aggiudicarsi un solo lotto).** Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
- alla redazione della relativa graduatoria

L'eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei servizi da affidare, appaiano anormalmente basse, attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., verrà svolta dallo stesso, che potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato.

La stazione appaltante in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Successivamente, il Presidente del Seggio di gara, procede alla formulazione, sempre che non vi siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua ed a scorrere la graduatoria, individuando la nuova migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del citato Decreto.

4. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOUE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art.81, comma 1, D. Lgs 50/2016).

5. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16).

6. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

7. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D. Lgs 50/2016.

Articolo 12

Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, secondo i termini indicati nello stesso, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite secondo i termini indicati nel Portale. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

2 Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la

dichiarazione di cui all'Allegato "Modello Documentazione a corredo dell'offerta", ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art.76 del D.Lgs. 50/2016" del presente disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

3 L'accesso agli atti del procedimento (referente Dott.ssa Nunzia Ciuffreda, tel. 06/67663665, 3682, 3466, 2328), può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti *online* è la seguente:

1. **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
2. **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**";
3. **cliccare** sul comando **BANDI SCADUTI**;
4. **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
6. **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
7. **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "**DOCUMENTI COLLEGATI**", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Articolo 13

Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Articolo 14

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 15

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art.32, comma 7, D.Lgs. 50/16).

3. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

5. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'**articolo 15 del presente Disciplinare**.

6. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 16

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

2. In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto alla stazione appaltante, per un importo presunto di € 4500, entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 17

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 18

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 19

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE

Dott. Federico Monni